Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Venerdì, 1° dicembre 1933 - ANNO XII** **Numero 278**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

CASA REALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

LEGGI E DECRETI

CASA REALE

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alla ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor dott. Mattia Manzanilla il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica del Perù, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 28 novembre 1933 - Anno XII

(6443)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dell'on. generale Giuseppe Francesco Ferrari a Ministro di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 25 novembre 1933-XII, su proposta di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha nominato Ministro di Stato l'on. generale Giuseppe Francesco Ferrari, senatore del Regno.

(6444)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere il VII Salone internazionale dell'automobile in Milano.

Con decreto in data 14 novembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 23 successivo, registro n. 10 Finanze, foglio n. 235, l'Associazione nazionale fascista fra industriali dell'automobile è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, numero 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, il VII Salone internazionale dell'automobile, che avrà luogo a Milano nell'aprile del 1934-XII.

(6445)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. **1555.**

Fissazione del termine per le denuncie dei crediti e debiti all'Ufficio di verifica e compensazione, Sezione autonoma di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 382, per l'istituzione a Trieste di una Sezione autonoma dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire un termine per le denuncie dei crediti e debiti alla suddetta Sezione autonoma;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, e col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà di denunciare crediti e debiti all'Ufficio di verifica e compensazione, Sezione autonoma di Trieste, istituito con R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 382, in seguito all'Accordo italo-austriaco del 6 aprile 1922, reso esecutivo nel Regno con R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154, cessa col sessantesimo giorno a partire da quello di pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I crediti di cui all'art. 1 dell'Accordo italo-austriaco del 6 aprile 1922 non denunciati entro il suddetto termine sono considerati estinti.

Art. 2.

Salvo quanto si dispone in questo decreto, nulla è innovato all'Accordo italo-austriaco del 6 aprile 1922 ed alle norme interne emanate per l'esecuzione di esso.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 52. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1556.

Autorizzazione al comune di Adrano ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe E.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 11, 26 e 95 del testo unico per la finanza locale approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto il R. decreto 16 aprile 1932, n. 324, e l'annessavi tabella contenente i dati del settimo censimento generale della popolazione del Regno;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Adrano è autorizzato ad applicare fino al 31 dicembre 1935 le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per la classe *E*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 32. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 novembre 1933, n. 1557.

Ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 del R. decreto 7 giugno 1926, n. 944;

Veduto il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1432;

Veduto l'art. 5 del R. decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314;

Veduto l'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644;

Veduto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 73;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'educazione nazionale è così costituito:

Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale;

Direzione generale delle antichità e belle arti;

Direzione generale dell'istruzione superiore;

Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli istituti di educazione;

Direzione generale dell'istruzione media tecnica;

Direzione generale dell'istruzione elementare;

Ispettorato generale dell'istruzione secondarie di avviamento professionale.

All'Ispettorato generale predetto è preposto un funzionario di grado 5° appartenente alla carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale sarà provveduto all'ordinamento interno dei servizi del Ministero.

Art. 3.

È abrogato il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1432.

Le eventuali modificazioni all'ordinamento fissato dall'articolo 1 del presente decreto saranno disposte a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 341, foglio 63. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1558.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie comunali di Vicenza.

N. 1558. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle Tramvie comunali di Vicenza.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1559.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia circumetnea.

N. 1559. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia circumetnea.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1560.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia delle Dolomiti, con sede in Cortina d'Ampezzo.

N. 1560. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia delle Dolomiti con sede in Cortina d'Ampezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. 1561.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di S. Pacifico nelle Marche dei Frati Minori, con sede in Iesi.

N. 1561. R. decreto 28 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di S. Pacifico nelle Marche dei Frati Minori con sede in Iesi, ed è autorizzato il trasferimento in favore della Provincia stessa dei beni immobili già in suo possesso da epoca anteriore al Concordato ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1933, n. 1562.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù degli infermi poveri, con sede in Torino.

N. 1562. R. decreto 5 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù degli infermi poveri, con sede in Torino, via del Righino n. 29.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1563.

Donazione allo Stato della proprietà « Castello dei Cesari » sul Colle Aventino in Roma.

N. 1563. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Governo del Re viene autorizzato ad accettare in nome e per conto del Demanio dello Stato la donazione fatta dalla signora Folchi Vici Giulia fu Giuseppe Principessa Ottoboni dell'intiera proprietà in Roma sul Colle Aventino conosciuta sotto la denominazione di « Castello dei Cesari » costituita dal fabbricato con loggia coperta e di terreno circostante della superficie di mq. 9000 con accesso dalla via S. Prisca, civico n. 2, confinante con detta via e le proprietà Moretti, Signorini, Di Jongh e Fabris, Deputazione Israelitica ed Istituto Artigianelli, salvi ed altri distinto in catasto nella mappa del rione XII con i numeri 415 sub 2, 415 sub 3, 415 sub 1, e 413.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1564.

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Borsa di studio Giovanni Conti », in Viale d'Asti.

N. 1564. R decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Fondazione scolastica « Borsa di studio Giovanni Conti » in Viale d'Asti viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1933 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1933.

Norme per la concessione delle agevolazioni fiscali agli oli di semi destinati ad uso industriale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 117 e 125 della tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, che stabilisce il regime fiscale degli oli di semi;

Determina:

Art. 1.

Gli oli di semi importati dall'estero o prodotti nel Regno da semi esteri o nazionali, sono ammessi a fruire, secondo i casi, delle agevolezze portate dalla tariffa doganale o dell'esonero dal pagamento della sovratassa di confine o della imposta interna di fabbricazione, qualora vengano adulterati sotto l'osservanza delle norme seguenti e vengano destinati ad usi industriali, diversi dalla preparazione di prodotti alimentari.

Art. 2.

L'adulterazione degli oli deve effettuarsi, sotto vigilanza della Finanza, presso le fabbriche e le raffinerie. Gli oli importati dall'estero possono essere adulterati presso le dogane di confine od anche presso le fabbriche e raffinerie, alle quali saranno inviati sotto vincolo di bolla a cauzione.

Può consentirsi che tale adulterazione, sempre sotto vigilanza della Finanza, sia effettuata presso lo stabilimento industriale, ammesso all'impiego dell'olio così denaturato.

Chiunque intende impiegare olio denaturato nella preparazione dei suoi prodotti, deve presentare domanda al competente Ufficio tecnico di finanza, indicando l'ubicazione dello stabilimento, il processo di lavorazione seguito, le caratteristiche e l'impiego dei prodotti ottenuti.

Art. 3.

I passaggi dell'olio da denaturare, dalle dogane di confine alle fabbriche ed alle raffinerie, nonchè quelli dalle dogane, fabbriche e raffinerie allo stabilimento industriale, sono vincolati a bolletta di cauzione con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla legge doganale pel trasporto delle merci estere da una dogana ad un'altra.

Art. 4.

L'adulterazione sarà fatta, a scelta delle ditte interessate, con uno dei seguenti denaturanti, stabiliti per ciascuna delle industrie, cui gli stessi oli sono destinati:

1° Per la fabbricazione di vernici, colori, mastici e tele cerate:

a) aggiunta di olio di lino cotto a 300° C., fortemente vischioso e difficilmente scorrevole, di odore caratteristico, nella misura di kg. 10 per ogni quintale di olio da denaturarsi;

b) aggiunta di resinato oppure di oleati di piombo, o di manganese, o di zinco o di cobalto, nella misura di kg. 2, ovvero di ossido di piombo nella misura di kg. 1 per quintale di olio da adulterarsi. Tale aggiunta è da farsi all'olio previamente riscaldato a non meno di 150° C.

2° Per la fabbricazione di saponi:

a) aggiunta di soda caustica nella misura di litri 2 in soluzione al 10 per cento e litri 5 di oleina per quintale di olio, con il vincolo della vigilanza sull'impiego fino alla miscela in caldaia;

b) aggiunta di kg. 12 di oleina grezza, di colore bruno, torbida e di odore sgradevole per quintale di olio.

3° Per la fabbricazione della gomma elastica: aggiunta di kg. 2 di factis molle, nero, per ogni quintale di olio.

4° Per la fabbricazione di lubrificanti:

a) aggiunta di kg. 10 di olio ossidato o soffiato, spesso e vischioso, di odore caratteristico, per ogni quintale di olio da denaturare;

b) aggiunta di kg. 5 di olio minerale scuro per ogni quintale di olio da denaturare;

c) aggiunta di kg. 5 di olio di balena scuro per ogni quintale di olio da denaturare.

5° Per gli oli di lino destinati alla brillatura del riso: aggiunta di kg. 15 di olio di vaselina o di olio minerale paglierino.

6° Per gli oli di lino destinati alla unzione dei formaggi: aggiunta di kg. 12 di oleina greggia, bruna, torbida e di odore sgradevole.

Art. 5.

È consentito inoltre, sempre a richiesta delle ditte interessate, la denaturazione con l'aggiunta di grammi 200 di nitrobenzolo per ogni quintale di olio e con l'obbligo della vigilanza sull'impiego del prodotto così denaturato.

Art. 6.

Sono ammessi al trattamento degli oli destinati ad uso industriale, senza previa adulterazione, i seguenti oli:

a) di ricino;

b) di lino cotto a 300°, fortemente vischioso e difficilmente scorrevole, di odore caratteristico;

c) di curcas;

d) di catapuzia;

e) di crotontiglio;

f) di perilla;

g) di legno della China;

h) di mandorle dolci ed amare;

i) di chaulmoogra;

l) di giusquiamo;

m) ossidati o soffiati, quando siano spessi e vischiosi e di odore caratteristico.

Gli oli sopra elencati possono essere rilasciati a libera disposizione del commercio.

Art. 7.

Gli ingredienti per l'adulterazione degli oli saranno forniti dalle ditte interessate e verificati prima dell'impiego dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

Art. 8.

Le controversie sui caratteri degli oli, di cui all'art. 6, sono definite con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Art. 9.

Gli oli denaturati, appena compiuta le denaturazione, debbono essere introdotti in appositi locali, ben distinti e separati dagli altri locali ove si eserciti la fabbricazione, la raffinazione od il deposito di oli puri o di altri prodotti.

È in facoltà della Finanza di richiedere che il locale di deposito degli oli denaturati sia messo nelle condizioni prescritte per i magazzini doganali di proprietà privata, assoggettandolo altresì al vincolo della doppia chiave.

Art. 10.

Gli oli denaturati possono far passaggio:

a) dalle dogane agli stabilimenti industriali ammessi al loro impiego,

b) dalle fabbriche e dalle raffinerie agli stabilimenti di cui sopra.

È consentito il passaggio dell'olio di lino denaturato dalle dogane, dalle fabbriche e dalle raffinerie a magazzini di deposito o di vendita, e da questi al diretto consumatore, anche non esercente stabilimento industriale, purchè l'olio sia confezionato in latte originali del contenuto da kg. 1 a kg. 10, portanti indicate, in modo indelebile, le generalità della ditta produttrice od importatrice, l'ubicazione dello stabilimento di produzione e di confezionamento, la qualità e quantità dell'olio contenuto.

Chi intende esercitare un magazzino di deposito di olio di lino confezionato in latte, per la libera vendita al pubblico nei detti recipienti, deve fare domanda al competente Ufficio tecnico di finanza.

Art. 11.

Gli oli denaturati debbono circolare nel Regno con la scorta di bolletta di legittimazione da rilasciarsi, a richiesta della ditta mittente, dalle Dogane, dagli Uffici tecnici di finanza, dalla Regia guardia di finanza.

Per ogni bolletta rilasciata viene staccato ed inviato apposito avviso all'Ufficio tecnico di finanza della circoscrizione in cui trovasi la fabbrica, la raffineria, lo stabilimento od il magazzino o deposito di arrivo, per il riscontro sulla destinazione del prodotto.

Art. 12.

È esente dal vincolo della bolletta di legittimazione l'olio di lino confezionato in latte, ai sensi del precedente art. 10, per tutti i passaggi successivi a quello dal produttore al magazzino di deposito o di vendita.

Art. 13.

Il movimento dell'olio denaturato nelle fabbriche e raffinerie è tenuto in evidenza mediante apposito registro di carico e scarico, fornito dall'Amministrazione finanziaria.

Dalla parte del carico debbono annotarsi le quantità e qualità di oli direttamente denaturati con indicazione degli estremi del verbale di denaturazione o della bolletta di legittimazione; dalla parte dello scarico le quantità e qualità degli oli esitati con indicazione del nome, cognome, domicilio del destinatario, nonchè degli estremi della bolletta di legittimazione rilasciata per scortare il prodotto. Le annotazioni di scarico debbono portarsi nel registro dall'agente, che ha rilasciato la bolletta.

Consimile registro di carico e scarico tiene in evidenza il movimento degli oli denaturati presso gli stabilimenti industriali d'impiego, nonchè presso i magazzini di cui al precedente art. 10. In detto registro si debbono far risultare: dalla parte del carico, le partite di oli denaturati acquistati, nonchè le quantità denaturate nello stesso stabilimento; dalla parte dello scarico, per gli stabilimenti industriali, le quantità e qualità di oli passati in lavorazione con riferimento ai libri e registri da cui risultino i particolari delle lavorazioni stesse; e per i magazzini di deposito o di vendita, la quantità e qualità di olio di lino in latte giornalmente venduto.

Art. 14.

I registri di carico e scarico vengono forniti dagli Uffici tecnici di finanza e sono soggetti a rigoroso rendiconto.

Può essere esonerato dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico l'esercente un magazzino di deposito o di vendita quando, giusta dichiarazione fatta nella domanda all'Ufficio tecnico di finanza, non detenga mai nel proprio esercizio un quantitativo di olio di lino denaturato superiore, complessivamente, ai 5 quintali.

Art. 15.

Le fabbriche, le raffinerie, gli stabilimenti ammessi all'impiego di oli denaturati, i magazzini di deposito o di vendita di cui all'art. 10, sono soggetti alla vigilanza della Finanza, i cui funzionari ed agenti hanno libero accesso nei locali per l'accertamento dell'effettivo impiego degli oli e per gli opportuni riscontri. Ad ogni richiesta si debbono porre a disposizione della Finanza i registri fiscali, nonchè tutti i documenti (libro copialettere, fatture, bollette di spedizione, ecc.) che servano o possano servire per accertare l'esattezza delle registrazioni prese in esame.

Le spese per la vigilanza finanziaria sulle operazioni di denaturazioni e sull'impiego degli oli denaturati sono a carico delle ditte interessate.

Art. 16.

È abrogata ogni disposizione contraria a quella contenuta nel presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6446)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1933.

Approvazione della tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1932-33.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Riconosciuta la necessità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1932-33, approvato con decreto Ministeriale 20 gennaio 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1933-XI;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Decreta:

È approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1932-33.

Roma, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

Il Guardasigilli,
Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'esercizio 1932-33.

In diminuzione:

Cap. 1 - Assegnazione ai Consigli di patronato L. 69.100

In aumento:

Cap. 5 - Restituzione e incameramento di depositi . . . . L. 69.100

Roma, addì 30 giugno 1933 - Anno XI

Il Guardasigilli,
Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6437)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1933.

Assimilazione, agli effetti doganali, dei « tubi flessibili di metallo comune, a pareti sottili, con ondulazioni anulari od a spirale a rilievo » ai « tubi flessibili di metallo comune ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuto che i tubi flessibili di metallo comune, a pareti sottili nei quali la flessibilità deriva da ondulazioni anulari

od a spirale, a rilievo, ottenute mediante laminazione o trafilazione non sono specificatamente nominati in tariffa o nel repertorio;

Che tali tubi per i loro caratteri ed il loro impiego presentano maggiore analogia con i tubi flessibili di metallo comune previsti dalla voce 395-*bis* della tariffa;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nell'adunanza del 16 ottobre 1933;

Determina

che i tubi flessibili di metallo comune, a pareti sottili, con ondulazioni anulari od a spirale a rilievo siano assimilati ai « Tubi flessibili di metallo comune » previsti dalla voce 395-*bis* della tariffa dei dazi doganali.

Roma, addì 25 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6447)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 193 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Terdich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Terdich Agenere, figlio di Antonio e di Ballen Anna, nato a Pola il 1° dicembre 1892 e abitante a Pola, via Altura, 1, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Terdi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4649)

N. 206 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Toncich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Toncich Giovanni, figlio del fu Bartolomeo e della fu Vranich Maria, nato a Pola il 2 gennaio 1890 e abitante a Pola, via Sergia n. 50, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tonci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta ai figli, nati a Pola dall'or defunta Anna Petrovich: Maria, il 6 ottobre 1912; Bruno, il 16 febbraio 1912; Giordano, il 25 novembre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4666)

N. 211 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Tomicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomicich Matteo, figlio del fu Matteo e di Lizzul Margherita, nato a Sissano (Pola) il 1° febbraio 1888 e abitante a Sissano n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tomi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomicich Mattea di Giovanni e di Tomicich Lucia, nata a Sissano il 12 febbraio 1895, ed alla figlia Maria, nata a Sissano il 28 settembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4667)

N. 219 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Tossutovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tossutovich Edoardo, figlio del fu Nicolò e di Vidmar Giuseppina, nato a Pola il 20 aprile 1876 e abitante a Pola, via E. Filiberto n. 41, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tossuto ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Goglia Mattea fu Giacomo e fu Voich Maria, nata in Albona il 31 luglio 1876.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4668)

N. 156 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Toncetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Toncetich Giovanni, figlio di Francesco e di Macinich Francesca, nato a Pisino il 21 gennaio 1894 e abitante a Pola, via Operai n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Toncetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Struggia Caterina fu Giovanni e di Maria Panzon, nata a Varvari (Parenzo) il 12 maggio 1899, ed ai figli, nati a Pola: Bruno, il 1° luglio 1920; Sergio, il 14 agosto 1921; Remigio, il 30 agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4669)

N. 660

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Gustincich » e « Tercovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Tercovich Domenica ved. Gustincich Giovanni, figlia del fu Giorgio e della fu Agata Sudulich, nata a Fianona il 1° gennaio 1865 e abitante a Pola, via Inghilterra n. 38, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Terconi » e « Gustini » (Terconi Domenica ved. Gustini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Gustini » anche ai figli, nati a Pola: Alberto, l'11 agosto 1901; Maria, il 7 agosto 1903; Erminia, il 21 agosto 1905; Mario, il 9 settembre 1911; Paolina, nata a Fiume il 1° luglio 1893.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4670)

N. 176 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Trost » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Trost Nicolò, figlio di Giovanni e di Lazzar Maria, nato a Pomer (Pola) il 21 novembre 1889 e abitante a Pomer (Pola) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trosti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Zuccon di Michele e fu Zuccon Caterina, nata a Pomer il 30 gennaio 1890; ed ai figli, nati a Pomer: Enrico, il 21 settembre 1919; Caterina, il 28 gennaio 1921; Giovanni, il 10 agosto 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4671)

N. 1199 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Miletich » e « Travicich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Travicich Antonia ved. Miletich Antonio, figlia del fu Antonio e di Crisanaz Margherita, nata a Pola il 20 maggio 1894 e abitante a Pola, via Dandolo n. 1, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Travini » e « Miletti » (Travini Antonia ved. Miletti).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Miletti » anche alla figlia Amalia, nata a Pola il 7 febbraio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4672)

N. 225 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Turcinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Turcinovich Carlo, figlio di Giuseppe e di Saina Maria, nato a Pola l'8 dicembre 1895 e abitante a Pola, via del Belgio n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Turcino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cindrich Anna di Augusto e di Sucic Maria, nata a Ogulin il 15 giugno 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4673)

N. 160 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto,

Ritenuto che il cognome « Toncetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Toncetich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Collich Giovanna, nato a Tupliacco (Pisino) il 26 febbraio 1858 e abitante a Pola, via Sissano (Bussoler) n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Toncetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cellich Giovanna di Antonio e di Viscovich Giovanna, nata a Pola il 10 giugno 1863; ed alle figlie, nate a Pola: Anna, il 14 luglio 1899 e Giovanna, il 2 settembre 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4674)

N. 158 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Toncetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Toncetich Giovanni, figlio di Giuseppe e di Cellich Giovanna, nato a Pola il 9 dicembre 1885 e abitante a Pola, via Sissano (Monte Bussoler) n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Toncetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome ria di Matteo e di Bosaz Maria, nata a Sichici il 6 gennaio 1891; ed ai figli, nati a Pola: Rodolfo, il 6 maggio 1917; Maria, il 30 gennaio 1919; nonchè alla figlia, nata a Sichici (Pola) il 5 novembre 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4675)

N. 368 J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Ichich » e « Tomicich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Tomicich Maria ved. Ichich Giuseppe, figlia del fu Antonio e della fu Giovanna Coich, nata ad Altura (Pola) il 13 agosto 1868 e abitante a Pola (Altura) n. 25, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di Tomi e Icchio (Tomi Maria ved. Icchio).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Icchio » ai figli, nati in Altura: Giuseppe, il 14 marzo 1900 ed Eufemia, il 24 agosto 1905, alla nuora Veronica Zuccon di Giacomo e di Segota Fosca moglie di Giuseppe Ichich, nata a Dignano il 12 febbraio 1909 ed alla nipote Ichich Maria di Giuseppe e di Zuccon Veronica, nata ad Altura il 1° febbraio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4676)

N. 133 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Terdich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tordich Antonio-Massimo, figlio di Antonio e di Barri Lucia, nato a Trieste il 13 marzo 1863 e abitante a Pola, via Dante n. 50, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Terdi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Dallen Apollonia fu Stefano e fu Vukussich Maria, nata a Jablands (Jugoslavia) il 7 febbraio 1865; alla figlia Romilda, nata a Pola il 14 luglio 1896; ed ai nipoti, figli illegittimi di Romilda Terdich, nati a Pola: Roma, il 21 gennaio 1925; Amleto, l'11 luglio 1926 e Benita-Redenta il 14 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4677)

N. 226 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Turcinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Turcinovich Francesca, figlia del fu Marco e di Cohil Daus Maria, nata a Previs Mezzari (Pisino) il 5 novembre 1899 e abitante a Pola, via Nesazio n. 28, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Turcino ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4678)

N. 49 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Tulliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Tulliach Antonio, figlio di Giacomo e della fu Richter Antonia, nato a Merischie (Buie) il 1° giugno 1897 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tulliani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Prelaz Maria fu Antonio e di Maria Coslovich, nata a Merischie il 20 settembre 1899; ed ai figli, nati a Merischie: Antonio, il 29 gennaio 1923 e Fiorentino, il 15 settembre 1927; ed al padre Tulliach Giacomo fu Antonio e di Maria Giacovincich, nato a Merischie il 19 settembre 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4679)

N. 1193 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Milotich » e « Tumpich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Tumpich Lucia ved. Milotich Francesco, figlia del fu Giorgio e della fu Damianich Marianna, nata a Gallignana (Pisino) il 13 dicembre 1858 e abitante a Pola, via A. Sassek, n. 15, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tumpi » e « Millotti » (Tumpi Lucia ved. Millotti).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4680)

N. 230 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Turcinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Turcinovich Matteo, figlio del fu Giuseppe e di Zgrablich Maria, nato a Pisino il 27 marzo 1860 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio n. 151, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Turcino ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Festa Eufemia di Matteo e di Barbancich Francesca, nata a Gradisca il 2 settembre 1867; ed ai figli: Antonio, nato a Parenzo il 12 gennaio 1899; Giuseppe, nato a Pola il 19 giugno 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4681)

N. 168 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Trost » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Trost Emilia, figlia del fu Giacomo e della fu Picot Giuseppina, nata a Lindaro (Pisino) il 23 agosto 1912 e abitante a Pola, via S. Germano n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trosti ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 8 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4682)

N. 227 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Turcinovich » e « Viscovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Turcinovich Maria ved. Viscovich, figlia del fu Giuseppe e di Bratulich Maria Anna, nata a S. Pietro in Selve (Antignana) il 26 agosto 1861 e abitante a Pola, via Bizantini n. 5, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Turcino » e « Vescovi » (Turcino Maria ved. Vescovi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Turcino » anche al figlio Giacomo di Maria, nato a Pola il 18 aprile 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4683)

N. 53 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Tulliach Giacomo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Buie e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Tulliach Giacomo di Giovanni e della fu Giovanna Richter, nato a Merischie (Buie) il 7 luglio 1889, residente a Buie, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Tulliach » in « Teni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Salich Lucia fu Giovanni e di Lucia Prelaz, nata a Momiano il 29 ottobre 1889, ed ai figli, nati a Merischie, Elda, 26 ottobre 1920, e Stellio-Giovanni l'8 luglio 1922; nonchè al padre Tulliach Giovanni fu Giovanni e fu Marina Braico, nato a Merischie il 5 marzo 1854.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni Ministeriali anzidette.

Pola, addì 29 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4684)

N. 83 U.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ulianich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ulianich Simeone, figlio del fu Antonio e della fu Luxetich Francesca, nato a Borutto l'8 settembre 1861 e abitante a Pola, via Orseolo n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Oliani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stoissich Maria fu Matteo e fu Dobrovich Maria, nata a Carbune (Pisino) il 18 febbraio 1872, ed ai figli, nati a Pola: Ludovico, il 6 giugno 1898; Carlo, l'8 febbraio 1904; Eugenio il 16 marzo 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4685)

N. 48 U.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ucossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Ucossich Alessandro, figlio di Matteo e di Bresaz Maria, nato a Pola il 25 settembre 1902 e abitante a Pola, via Dante, n. 76, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ugossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Meden Maria di Anna, nata a Pola il 16 febbraio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4686)

N. 46 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ucanovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata.

Decreta:

Il cognome del sig. Ucanovich Pietro, figlio del fu Giorgio e di Franco Giovanna, nato a Sbandati (Parenzo) il 19 dicembre 1879 e abitante a Pola, via Abbazia n. 14, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ugano ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4687)

N. 49 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ucotich-Sancovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ucotich-Sancovich Paolo, figlio del fu Antonio e di Pauletich Giovanna nato a Caschierga (Pisino) il 24 luglio 1871 e abitante a Pola, via Flaccio n. 67, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ugotti-Sanco ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4688)

N. 24 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ursich Gregorio, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Bursich, nato a Tribano (Buie) il 15 novembre 1867 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Orsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Prelaz Margherita fu Antonio e di Maria Stopar, nata a Merischie (Buie) il 2 novembre 1878 ed al figlio Carlo, nato a Tribano (Buie) l'8 giugno 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4689)

N. 22 U.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ursich Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Giovanna Bursich, nato a Tribano (Buie d'Istria) il 15 marzo 1896 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Orsi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Giurissovich Maria fu Antonio e fu Maria Goldin, nata a Citantova d'Istria il 17 marzo 1873 ed ai figli, nati dalla prima def. moglie, Antonia Sain, nati a Tribano: Ferrante, il 10 giugno 1907 e Lidia l'8 febbraio 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4690)

N. 72 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Vattovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vattovaz Matteo figlio del fu Giovanni e di Radessuch Maria, nato a Villa Gardossi (Buie) il 3 marzo 1869 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vattovani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie German Giovanna fu Antonio e fu Maria Marchesich, nata a Pinguente il 1° aprile 1880 ed ai figli nati a Villa Gardossi: Giovanni, il 24 ottobre 1901 e Stefania il 27 marzo 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4691)

N. 77 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Vidach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vidach Matteo, figlio del fu Matteo e di Marussich Maria, nato a Sorbar (Buie) il 20 settembre 1864 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vida ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bancovich Angela fu Sebastiano e fu Antonia Bosich, nata a Grisignana il 1° novembre 1871 ed al figlio Antonio, nato a Sorbar (Buie) il 21 giugno 1906.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4692)

N. 331 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Ritenuto che il cognome « Vretenar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Il cognome della signora Vretenar Antonia, figlia del fu Francesco e della fu Smocovich Maria, nata a Pedena (Pisino) il 29 aprile 1891 e abitante a Pola, Monte Serpo n. 126, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Retenari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli illeg. di Antonia, nati a Pola: Fioravante, il 12 gennaio 1919; Giordano, il 5 marzo 1923 ed Aldo, il 17 novembre 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4693)

N. 369 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Voltich » e « Crismanich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Voltich Maria ved. Crismanich, figlia del fu Matteo e della fu Crismanich Maria, nata ad Antignana il 16 gennaio 1876 e abitante a Pola, Monte Castagner n. 21, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Volti » e « Crismani » (Volti Maria ved. Crismani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4694)

N. 116-1 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Vlassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Vlassich Aurelia, figlia di Teodolinda, nata a Graz l'8 agosto 1920 e abitante a Pola, via Premuda n. 226, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valassi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4695)

N. 105-1 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Vescovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Vescovich Nicolina, figlia di Nicolò e di Mattea Canaletich, nata a Neresine il 6 gennaio 1930 e abitante a Neresine, è restituto, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vescovi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4696)

N. 156 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Vlassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Vlassich Giuseppe, figlio di Domenico e di Zurk Michelina, nato a Pola il 18 gennaio 1898 e abi-

tante a Pola, via E. Filiberto di Savoia n. 31, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Valassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomasich Maria di Giuseppe e di Tomissich Fosca, nata a Pola il 27 gennaio 1899.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4698)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 27 novembre 1933-XII un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, relativo all'approvazione del Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933.

(6448)

MINISTERO DELLE COLONIE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Camera dei deputati, il giorno 27 novembre 1933-XII, il disegno di legge per la convalida del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione carabinieri Reali della Tripolitania.

(6449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 68.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 667 — Data: 10 giugno 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Como — Intestazione: Torchia Attilio di Pasquale per conto del minore Frigerio Giuseppe di Angelo — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 75, consolidato 5 %, con decorrenza dal 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1282 — Data: 28 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Novara — Intestazione: Ranza Giuseppina fu Giulio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 usufrutto — Rendita: L. 500, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 novembre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: Ciarrocca.

(6440)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 250.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 novembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.97
Inghilterra (Sterlina)	62.38
Francia (Franco)	74.40
Svizzera (Franco)	368 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.20
Cecoslovacchia (Corona)	56.60
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.81
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.547
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.155
Olanda (Fiorino)	7.655
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155 —
Svezia (Corona)	3.23
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	89.20
Id. 3,50 % (1902)	88.075
Id. 3 % lordo	64.925
Consolidato 5 %	95.125
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.575
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.05
Id. id. id. 1940	105.05
Id. id. id. 1941	105 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.20

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.